



Comune di Elmas

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MERCATO CIVICO

Approvato con Deliberazione di C.C. N. 16 del 27.03.2023

Indice

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Obiettivo del mercato -
- Art. 2 Gestione del mercato -
- Art. 3 Gestione diretta -
- Art. 4 Bilancio di gestione -
- Art. 5 Orari di apertura e chiusura -
- Art. 6 Accesso -
- Art. 7 Accesso dei cani -
- Art. 8 Identificazione delle persone -
- Art. 9 Pulizie -
- Art. 10 Servizio di sorveglianza -

Capo II - Reparti e posteggi

- Art. 11 Tipologie dei posteggi -
- Art. 12 Divieto di occupazione degli spazi non concessi -
- Art. 13 Adeguamento e arredo del posteggio -

Capo III - Assegnazione dei posteggi e graduatorie

- Art. 14 Concessione dei posteggi -
- Art. 15 Tipologia merceologica -
- Art. 16 Concessione provvisoria di spazi espositivi, di vendita e pubblicitari -
- Art. 17 Inizio dell'attività -
- Art. 18 Deposito cauzionale -
- Art. 19 Volture e re-intestazioni delle concessioni -
- Art. 20 Trasferimenti e modifiche di destinazione d'uso dei posteggi -
- Art. 21 Mancato pagamento dei canoni -
- Art. 22 Inattività del posteggio -
- Art. 23 Riduzione del canone –
- Art. 24 Cessazione della concessione -
- Art. 25 Decadenza -
- Art. 26 Revoca -

Capo IV - Igiene, sanità pubblica e norme comportamentali

- Art. 27 Oneri del Concessionario -
- Art. 28 Igiene dei prodotti alimentari -
- Art. 29 Tenuta dello spazio di vendita -
- Art. 30 Quantità minime -
- Art. 31 Manipolazione degli alimenti -
- Art. 32 Esposizione delle merci -
- Art. 33 Pubblicità dei prezzi -
- Art. 34 Indicazioni pubblicitarie -
- Art. 35 Raccolta dei rifiuti –

- Art. 36 Vendita dei prodotti in genere -
- Art. 37 Vendita dei prodotti ittici e delle carni -
- Art. 38 Vendita di funghi -
- Art. 39 Bilance -
- Art. 40 Utilizzo della carta e dei sacchetti per alimenti -
- Art. 41 Divieto di fumare -
- Art. 42 Divieto di accattonaggio -
- Art. 43 Rilascio di scontrini e fatture -
- Art. 44 Compiti della Polizia Locale –

Capo V - Sanzioni

- Art. 45 Sanzioni –

Capo VI – Entrata in vigore

- Art. 46 Entrata in vigore del regolamento

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo del Mercato.

1. Il mercato è istituito dal Comune per assicurare un adeguato e costante rifornimento commerciale, con la funzione di completamento del sistema distributivo e di determinazione dei prezzi più convenienti per i cittadini, oltre che di garanzia della qualità del prodotto.
2. Il mercato comunale nasce da un'idea di sviluppo e crescita del benessere della cittadinanza di Elmas, in particolare modo per quelli con minore possibilità agli spostamenti ed al contempo offrire alle famiglie Masesi una maggiore e più conveniente offerta commerciale anche di prodotti locali.

Art. 2 Gestione del mercato.

1. Il mercato è gestito direttamente dal Comune o tramite specifici consorzi fra operatori. In quest'ultimo caso sono stipulate apposite convenzioni.
2. Eventuali proposte di gestione sono avanzate dal Comune o dagli operatori e, se accolte, sono attuate previa costituzione di uno specifico consorzio di gestione.
3. La proposta di gestione deve contenere, fra l'altro:
 - a. un piano economico finanziario;
 - b. un regolamento di gestione in linea con le disposizioni di legge nazionali e regionali;
 - c. una tabella di ripartizione millesimale dei costi di gestione.

Art. 3 Gestione diretta.

1. Il presente regolamento disciplina la gestione diretta del mercato da parte del Comune.
2. Il Servizio competente posiziona, in luogo facilmente accessibile e visibile, una cassetta per i reclami e i suggerimenti da parte degli utenti.

Art. 4 Bilancio di gestione.

1. I costi che concorrono alla formazione del bilancio di gestione del mercato sono i seguenti:
 - a. personale addetto ai mercati;
 - b. pulizia e smaltimento dei rifiuti;
 - c. consumi elettrici e idrici;
 - d. manutenzione ordinaria;
 - e. ratei di ammortamento di investimenti (attrezzature e impianti);
 - f. acquisti di beni e servizi, cancelleria e stampati;
 - g. telefoni e linee di trasmissione dati;
 - h. assicurazioni contro i furti, incendi e rischi diversi;
 - i. attività di promozione commerciale e marketing.
2. I ricavi che concorrono alla formazione del bilancio di gestione del mercato sono costituiti dai canoni di concessione;

Art. 5 Orari di apertura e chiusura.

1. Gli orari e le giornate di apertura e chiusura del mercato sono stabilite dal Sindaco, sentiti gli operatori.
2. Il Sindaco, in particolari circostanze, con provvedimento motivato, può modificare gli orari e le giornate di apertura e chiusura del mercato e quelli di vendita al pubblico, sentiti gli operatori.
3. I concessionari rispettano le disposizioni impartite in materia di orari e giornate di apertura dei mercati salvo che siano espressamente qualificate come facoltative.
4. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento di contestazione di cui al successivo articolo 45.

Art. 6 Accesso.

1. Nel mercato è vietata ogni attività estranea alle finalità istituzionali. È vietato altresì l'ingresso dei veicoli di ogni tipo con l'eccezione dei carrelli degli addetti alle pulizie e dei facchini e fatti comunque salvi i presidi sanitari a motore elettrico necessari alle persone con disabilità.
2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore del mercato, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 7 Accesso dei cani.

1. I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, sono ammessi nei mercati civici unicamente mediante l'utilizzo del guinzaglio e della museruola; se di piccola taglia, in alternativa al guinzaglio e alla museruola, possono essere tenuti in braccio o in borse utilizzate anche a tale scopo.
2. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo evita che il cane entri in contatto con le merci esposte alla vendita, sporchi o arrechi disturbo ad alcuno.
3. È vietato l'accesso dei cani in tutte le circostanze in cui non è comunque garantita la sicurezza delle persone e delle merci in esposizione.
4. I proprietari o i detentori sono sempre tenuti ad esibire, a ogni richiesta del personale di polizia locale, l'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e provvedere immediatamente e personalmente all'eliminazione delle stesse dandone anche comunicazione al personale adibito alla pulizia.
5. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 8 Identificazione delle persone

1. Tutti gli operatori del mercato espongono chiaramente un tesserino di riconoscimento individuale.

2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 9 Pulizie.

1. La pulizia delle parti comuni del mercato è effettuata dall'Amministrazione Comunale che potrà eseguirla direttamente o mediante affidamento ad apposita ditta specializzata nel settore.
2. La pulizia dei box è effettuata, a cura e spese dei concessionari, quotidianamente, dopo la chiusura, conformemente alle disposizioni in materia igienico sanitaria vigente.
3. Gli operatori sono tenuti a rispettare i metodi e le modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia in modo da assicurare il puntuale rispetto della normativa igienico sanitaria.
4. Ciascun posteggio dovrà dotarsi di appositi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti all'interno del box, i quali dovranno essere tenuti sempre completamente chiusi.
5. Appositi bidoni dovranno essere collocati dalla Amministrazione a disposizione del pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. E' vietato gettare qualsiasi oggetto al di fuori degli appositi recipienti destinati alla raccolta dei rifiuti.
7. Al termine dell'orario di lavoro la merce deperibile dovrà essere ritirata dai banchi.

Art. 10 Servizio di vigilanza

1. Il Servizio di Polizia Locale controlla il rispetto da parte dei concessionari e degli utenti delle norme che regolano il funzionamento del mercato e vigila sullo stato dei locali.
2. La responsabilità della custodia dei posteggi, compresa quella relativa alle merci ivi depositate, è dei rispettivi concessionari i quali ne rispondono anche verso il Comune e i terzi.

Capo II Reperti e posteggi

Art. 11 Tipologie dei posteggi.

1. All'interno del mercato i posteggi sono fissi.
2. Le concessioni dei posteggi fissi hanno la durata stabilita dalla legge.

Art. 12 Divieto di occupazione degli spazi non concessi.

1. È fatto divieto a chiunque di occupare spazi non concessi e di ingombrare qualunque tratto di suolo destinato al passaggio dei clienti.

2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 13 Adeguamento e arredo del posteggio

1. Tutti gli interventi sulla struttura e agli impianti nonché il posizionamento di arredi e attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici comunali.
2. Ai fini igienico sanitari, in relazione agli interventi, agli arredi e alle attrezzature utilizzate, è richiesta la relativa autorizzazione sanitaria o il parere sanitario. Il mancato adeguamento alle prescrizioni sanitarie comporta l'immediata sospensione della concessione fino all'intervenuto adeguamento e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, la quale è eseguita al termine della predetta sospensione e in aggiunta alla stessa. Il mancato adeguamento alle prescrizioni sanitarie per un periodo superiore ai due mesi comporta la decadenza della concessione.
3. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Capo III

Assegnazione dei posteggi e graduatorie

Art. 14 Concessione dei posteggi

1. Le concessioni sono rilasciate a favore di imprese individuali o società, individuate con bando nel quale sono stabilite le condizioni di gara. Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Elmas.
2. La concessione non è rilasciata a coloro che sono stati dichiarati decaduti da una precedente concessione all'interno del mercato nei 10 anni precedenti.
3. A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un posteggio all'interno dei mercati. Tale divieto si applica anche nel caso di soci con partecipazione societaria superiore al 30 per cento.
4. I soggetti concessionari di un posteggio in un mercato possono partecipare al bando di cui al comma 1 e, in caso di aggiudicazione di un ulteriore posteggio, optano per uno dei due.
5. Le graduatorie sono formate a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara.
6. In caso di concessione a imprese individuali, il titolare può farsi coadiuvare nell'attività di vendita da familiari o dipendenti, in regola con le norme assicurative e previdenziali. In caso di violazione della presente disposizione, la concessione decade.
7. In caso di concessione a società, il Rappresentante legale può farsi coadiuvare nell'attività di vendita da soci o dipendenti, in regola con le norme assicurative e previdenziali. In caso di violazione della presente disposizione, la concessione decade.
8. I nominativi dei collaboratori di cui ai precedenti commi devono essere comunicati preventivamente al comune.

9. Le ditte concessionarie non possono impiegare come collaboratori soggetti che, nei dieci anni precedenti, per qualsivoglia ragione siano stati dichiarati decaduti da una precedente concessione all'interno dei mercati. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia derivata da morosità nel pagamento di debiti comunque riconducibili alle attività mercatali tale divieto non si applica se gli stessi sono stati preventivamente e integralmente saldati.
10. Ai Rappresentanti legali delle ditte concessionarie si applicano i divieti di cui al presente articolo.
11. I concessionari rispondono direttamente delle infrazioni commesse dai dipendenti e dai coadiuvanti o, comunque, da chi opera all'interno del posteggio.
12. In caso di violazione, da parte dei concessionari, delle disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 15 Tipologia merceologica

1. La tipologia merceologica dei singoli posteggi è definita con apposito atto di Giunta Comunale e deve essere finalizzata a garantire il miglior servizio ai consumatori.

Art. 16 Concessione provvisoria di spazi espositivi, di vendita e pubblicitari

1. Compatibilmente con lo spazio presente e senza comunque creare intralcio al passaggio dell'utenza, spazi espositivi e/o di vendita sono concessi in forma provvisoria a operatori esterni al mercato, a condizione del rispetto delle norme di settore e purché si tratti di prodotti non in diretta concorrenza rispetto a quelli venduti dagli operatori presenti nel mercato.
2. Non è consentito concedere spazi da utilizzare per propaganda politica.

Art. 17 Inizio dell'attività

1. Il concessionario, a pena di decadenza, inizia l'attività entro tre mesi dal rilascio della concessione del posteggio; egli è responsabile della custodia del posteggio fin dal momento del rilascio della concessione e, nel periodo predetto, il canone è dovuto.

Art. 18 Deposito cauzionale

1. Il concessionario presenta una fideiussione pari al valore di due mensilità del canone di posteggio a garanzia del corretto adempimento delle prescrizioni previste dalla concessione. In alternativa può costituire un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di posteggio. Tale deposito è infruttifero ed è incamerato in caso di decadenza.
2. Sulla fideiussione e sul deposito costituito il Comune si rivale a compensazione di eventuali debiti insoluti al termine del periodo di concessione, fatte salve le ulteriori azioni in caso di incapienza totale o parziale del deposito medesimo e fino alla totale soddisfazione del credito residuo.

Oneri a carico del concessionario

Art. 19 Volture e re-intestazioni delle concessioni

1. In caso di cessione ovvero di conferimento in gestione dell'attività, il concessionario ovvero l'affittuario può subentrare nella titolarità della concessione sino alla scadenza della stessa, previa adozione da parte dell'Amministrazione comunale del provvedimento di re intestazione della medesima concessione e purché in possesso dei requisiti.
2. In caso di sopravvenuta inabilità al lavoro o di decesso del titolare di una ditta individuale il coniuge o il parente entro il terzo grado possono subentrare nella titolarità della concessione sino alla scadenza della stessa, previa adozione da parte dell'Amministrazione comunale del provvedimento di re-intestazione della stessa.
3. Nei casi di cui al comma 2 la richiesta di re-intestazione della concessione deve essere presentata al Comune dall'avente causa, purché in possesso dei requisiti, nel termine di 60 giorni dal decesso del relativo titolare o dalla dichiarazione della inabilità dello stesso. Decorso il termine predetto, la concessione del posteggio è prioritariamente assegnata, sino alla scadenza della stessa, al dipendente della ditta che ne fa richiesta entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del richiamato termine di 60 giorni. Se nel termine predetto dei 30 giorni la richiesta è fatta da più dipendenti la concessione è assegnata alla società dagli stessi appositamente costituita ovvero, in caso in cui questa non sia stata costituita, a uno dei medesimi dipendenti interessati individuato mediante sorteggio. L'avente diritto al subentro, se privo dei requisiti richiesti per la titolarità della concessione o per l'esercizio dell'attività, può conservare il diritto al subentro per non più di 12 mesi dalla data del decesso o dell'inabilità del titolare originario. Nel predetto periodo l'interessato al subentro è tenuto a corrispondere all'amministrazione comunale, a titolo di indennizzo, una somma corrispondente al canone che sarebbe stato dovuto per la corrispondente concessione. Fino all'acquisizione dei requisiti predetti l'utilizzo della concessione e l'esercizio dell'attività sono vietati. Decorso il termine di 12 mesi senza che il possesso dei requisiti richiesti sia maturato non si fa più luogo al subentro nella concessione.
4. Il provvedimento di re-intestazione della concessione sia per atto tra vivi che mortis causa può essere adottato solo nel caso in cui eventuali debiti pregressi siano stati integralmente saldati.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, nella parte in cui disciplinano l'ipotesi dell'avente diritto al subentro privo dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, non trovano applicazione nel caso di nomina di un preposto.

Art. 20 Trasferimenti e modifiche di destinazione d'uso dei posteggi

1. I trasferimenti da un posteggio a un altro di uno stesso mercato, possono essere disposti nei casi di domanda congiunta fra concessionari di posteggi omogenei ovvero in tutti i casi in cui emergono motivi di pubblico interesse.

Art. 21 Mancato pagamento dei canoni

2. Il canone deve essere pagato entro l'ultimo giorno del mese al quale si riferisce.

In caso di mancato pagamento del canone entro il termine di cui al comma 1 il canone sarà incrementato, a titolo di sanzione:

- nella misura del 10% se il pagamento avviene tra il 16esimo ed il 30esimo giorno di ritardo;
 - nella misura del 20% se il pagamento avviene oltre il 30esimo giorno ed entro il 90esimo giorno dalla data di naturale scadenza;
3. Decorso il novantesimo giorno di morosità, salvo il caso in cui sia accordata la rateizzazione del debito, la concessione è obbligatoriamente sospesa, l'attività del concessionario cessa e il Comune avvia la procedura di decadenza della concessione. La procedura si interrompe e la concessione riprende la sua attività regolare unicamente se il concessionario, prima dell'adozione dell'atto di decadenza della concessione, paga, in un'unica soluzione, una somma di danaro pari a quella dovuta a titolo di debito residuo, maggiorata del 20%. Nel debito residuo sono computati i canoni non corrisposti e le maggiorazioni per i ritardati pagamenti.
4. Il Responsabile del Settore, su istanza del concessionario, se non è già stato adottato l'atto di decadenza della concessione, può concedere, su richiesta, la rateizzazione delle somme dovute (canoni non corrisposti e sanzioni maturate) con computo dei relativi interessi legali. La rateizzazione:
- a. ha la durata massima non superiore a 36 mesi;
 - b. ha il valore minimo di ogni rata pari al canone che avrebbe dovuto essere pagato dal concessionario incrementato del 20%;
 - c. è concessa, a uno stesso concessionario, per una sola volta nell'arco di un quinquennio;
 - d. è dichiarata decaduta in caso di inadempienza del concessionario nel pagamento delle singole rate o di nuova morosità dello stesso.

Art. 22 Riduzione del canone

1. In caso di interventi di ristrutturazione, ripristino, adeguamento e quant'altro disposti dalla Amministrazione Comunale che comportino la sospensione dell'attività per almeno quindici giorni, il canone è ridotto del 50%.
2. In caso di lavori che superano la durata di trenta giorni la Giunta Comunale è autorizzata a stabilire specifiche riduzioni e/o esenzioni.

Art. 23 Inattività del posteggio

1. I concessionari hanno la possibilità di chiudere il proprio posteggio per un numero di giornate lavorative, anche non continuative, non superiori a 20 per anno solare. Le date di chiusura sono preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima della data di inizio della chiusura medesima e contestualmente deve essere data comunicazione all'utenza con apposito avviso.
2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuna giornata di chiusura non preventivamente comunicata ai sensi del comma 1, è avviato un procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 24 Cessazione della concessione

1. La concessione cessa:
 - a) per scadenza naturale;
 - b) per rinuncia del titolare;
 - c) per decadenza;
 - d) per revoca;

Art. 25 Decadenza

1. La concessione decade in caso di:
 - a) Impiego di personale non regolarmente assunto;
 - b) morosità;
 - c) somma di provvedimenti sanzionatori con superamento, nel corso di 24 mesi, del numero di sette sanzioni indipendentemente dalla loro differente gravità;
 - d) mancato inizio dell'attività;
 - e) scioglimento o cessazione del Concessionario o di sottoposizione dello stesso a procedura concorsuale e in ogni caso di perdita dei requisiti;
 - f) cessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, dell'attività ad altri, al di fuori del caso previsto dal precedente articolo 19;
 - g) inattività del posteggio per un numero di giornate lavorative, anche non continuative, superiori a 20 per anno solare, salvo il caso di assenza giustificata. È sempre giustificata l'inattività del titolare di ditta individuale priva di dipendenti in caso di malattia debitamente documentata, gravidanza e puerperio. La relativa certificazione medica è prodotta al Comune entro 10 giorni dal suo inizio;
 - h) mancato rispetto della sanzione della sospensione della concessione;
 - i) false attestazioni nelle dichiarazioni presentate all'amministrazione comunale nel corso della procedura di rilascio della concessione;

Art. 26 Revoca

2. La concessione è revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione della concessione, nonché in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Capo IV

Igiene, sanità pubblica e norme comportamentali

Art. 27 Oneri del Concessionario

1. Il concessionario tiene il posteggio assegnato costantemente fornito delle merci per le quali ha ottenuto la concessione, in misura adeguata alla necessità del servizio da rendere al consumatore.
2. Ogni concessionario, nello spazio di vendita assegnato, esercita il commercio delle sole merci oggetto della concessione, con l'osservanza delle norme imposte dalle leggi sanitarie.
3. Nei rapporti con il pubblico, con il personale dei mercati e con gli altri operatori, i

concessionari tengono un comportamento educato ed evitano l'uso di modi scorretti o di un linguaggio sconveniente.

4. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore de mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 28 Igiene dei prodotti alimentari

1. I Concessionari svolgono la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in special modo nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 852/2004 e ss.mm.ii. concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
2. Durante l'orario d'apertura del mercato i concessionari e il loro personale dipendente operano in modo irreprensibile dal punto di vista della pulizia personale e del decoro.
3. Per garantire in maniera ottimale l'igiene degli alimenti, ogni concessionario, oltre a ogni ulteriore adempimento, cura in maniera scrupolosa l'igiene della persona, usa vestiario pulito, specialmente il camice, e un idoneo copricapo che trattenga la capigliatura, e tratta le merci che lo consentono, come il pane e i salumi, con l'uso di guanti monouso o pinze inox.
4. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento di cui al successivo articolo 45.

Art. 29 Tenuta dello spazio di vendita

1. I Concessionari curano, scrupolosamente, la pulizia dello spazio di vendita assegnato. I cesti e i recipienti nei quali si espongono i prodotti in vendita, come pure tutti gli utensili, sono tenuti perfettamente puliti. È vietato ricoprire i prodotti in vendita con involucri capaci d'inquinarli, o appoggiare denaro su di essi e sulle bilance.
2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 30 Quantità minime

1. Tutte le merci esposte nello spazio di vendita sono considerate in vendita a tutti gli effetti e sono vendute a chiunque ne faccia richiesta a prescindere dalla quantità, anche minima, richiesta.
2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 31 Manipolazione degli alimenti

1. I concessionari impediscono al pubblico di toccare con le mani la merce esposta, a meno che la medesima non sia contenuta in adeguati involucri, rispondenti ai requisiti di legge, o sia reso disponibile dal Concessionario l'uso di guanti adatti allo scopo.

2. I Concessionari adottano misure adeguate per la prevenzione della contaminazione degli alimenti secondo quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
3. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 32 Esposizione delle merci

1. Le merci sono esposte in modo da renderne facile la visione da parte del pubblico.
2. Le merci sono esposte solo all'interno dei posteggi, box e banchi, secondo le caratteristiche di questi.
3. È vietato ingombrare corsie, passaggi e, in genere, qualunque area non autorizzata del mercato con attrezzature, merci e quanto altro possa provocare disagio alla circolazione degli utenti.
4. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 33 Pubblicità dei prezzi

1. Il Concessionario ha l'obbligo di esporre i prezzi di vendita e ogni altra indicazione utile al riconoscimento della merce, compresa la sua origine, ai sensi della normativa vigente.
2. L'indicazione del prezzo di vendita, deve essere chiaramente specificato esclusivamente su cartelli stampati in grossi caratteri, anche mobili, applicati sulla merce, in modo ben visibile.
3. Non sono ammessi prezzi diversi per le merci della stessa qualità contenute in un medesimo recipiente. In caso d'infrazione le merci sono cedute al prezzo più basso.
4. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 34 Indicazioni pubblicitarie

1. Le indicazioni pubblicitarie corrispondono alle disposizioni previste dalla normativa vigente e alle effettive qualità, varietà, specie, provenienza della merce. Tali elementi, in caso di necessità, sono documentati dai concessionari alle autorità competenti.
2. È vietato affiggere manifesti pubblicitari fuori dal proprio posteggio, banco o box.
3. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 35 Raccolta dei rifiuti

1. Il concessionario rispetta scrupolosamente le direttive impartite dall'amministrazione in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il concessionario nel pulire il proprio posteggio, deposita i rifiuti prodotti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
3. I rifiuti speciali provenienti dall'esercizio di una specifica attività di vendita e/o preparazione sono smaltiti, a cura dell'operatore interessato, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.
4. I costi dello smaltimento dei rifiuti speciali, abbandonati all'interno del mercato, vengono ripartiti fra i concessionari che commercializzano i prodotti afferenti alla medesima categoria merceologica di quelli abbandonati.
5. È fatto assoluto divieto di gettare e/o abbandonare rifiuti, cartone, acqua o qualsiasi altro materiale usato per la pulizia del posteggio in concessione all'interno del proprio box e/o nelle aree comuni del mercato e/o all'esterno dello stesso.
6. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 36 Vendita dei prodotti in genere.

1. La vendita dei prodotti è consentita unicamente negli appositi box e posteggi all'uopo destinati, sulla base della ripartizione merceologica e della destinazione delle merci distinte in reparti.
2. Nell'esercizio dell'attività gli operatori osservano scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica previste dalla vigente normativa.
3. Gli operatori devono in qualsiasi momento risultare in possesso della autorizzazione o abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita e all'attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.
4. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 37 Vendita dei prodotti ittici e delle carni.

1. In aggiunta alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, per la vendita dei prodotti ittici e delle carni:
 - a) non è consentito riportare fuori dal mercato i prodotti già sottoposti a visita veterinaria;
 - b) è vietato introdurre nel mercato carni fresche e prodotti ittici sprovvisti della documentazione di tracciabilità, ai sensi della normativa vigente.
2. Per i prodotti ittici, inoltre, si applicano anche le seguenti disposizioni:
 - a) I prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati alla vendita sono esposti nei banchi espositori o negli appositi recipienti;

- b) È vietata la vendita promiscua dei pesci freschi con quelli decongelati;
 - c) I pesci decongelati sono tenuti a temperatura di refrigerazione e con la apposizione di cartelli ben visibili con la dicitura "pesci decongelati" e sono venduti in giornata;
 - d) I pesci congelati sono venduti in banco congelatore e con la apposizione di cartelli ben visibili e scrittura cubitale dicente "pesci congelati";
 - e) È severamente vietato il ricongelamento.
3. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 38 Vendita di funghi

1. Nessun quantitativo di funghi è messo in vendita senza che sia stato presentato al controllo dell'ispettorato micologico della ASL e senza l'esposizione dell'apposito certificato di visita rilasciato dal medesimo.
2. Possono essere esentati da tale visita i funghi coltivati provenienti da un mercato all'ingrosso sito in territorio nazionale e muniti di dichiarazione della loro commestibilità.
3. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 39 Bilance

1. Ogni concessionario usa esclusivamente bilance a peso netto, possibilmente elettroniche, a norma di legge, posizionate in maniera tale che il compratore possa agevolmente leggere il peso e il prezzo.
2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 40 Utilizzo della carta e dei sacchetti per alimenti

1. Ogni concessionario usa carta per alimenti nella qualità e grammatura prevista dalla legge.
2. I sacchetti per alimenti atti a contenere la merce venduta dovranno rispettare le norme di settore.
3. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 41 Divieto di fumare

1. Nel mercato è vietato fumare, in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45.

Art. 42 Divieto di accattonaggio

1. Nel mercato è vietato l'accattonaggio.

Art. 43 Rilascio di scontrini e fatture

1. Il concessionario rilascia lo scontrino e/o la fattura per ciascuna attività di vendita dallo stesso compiuta.
2. In caso di violazione, da parte dei concessionari o di qualunque operatore dei mercati, delle disposizioni di cui al presente articolo è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo 45 e data notizia del fatto ai competenti organi del Ministero competente.

Art. 44 Compiti della Polizia Locale

1. La Polizia Locale fa rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e, per ogni violazione accertata di propria competenza, trasmette copia del verbale agli organi e alle pubbliche autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti.

Capo V Sanzioni

Art. 45 Sanzioni

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato con la contestazione dell'addebito che avviene mediante comunicazione scritta notificata all'interessato. Nella contestazione è descritto succintamente il fatto contestato e la sanzione per esso prevista.
2. La contestazione dell'addebito è effettuata mediante posta elettronica certificata. Se il concessionario non ha ancora attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, la contestazione è effettuata sul posto di lavoro con consegna della relativa comunicazione a mani dell'interessato; in caso di impossibilità di consegna della contestazione con i mezzi sopra indicati la consegna è effettuata tramite il servizio postale, con raccomandata A/R e addebito dei costi al concessionario.
3. La contestazione è effettuata entro 30 giorni dal momento in cui l'autorità competente all'adozione del provvedimento sanzionatorio ha avuto notizia certa del fatto.
4. La sanzione è adottata nel termine massimo di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, dopo aver valutato le eventuali memorie scritte o documenti che l'interessato può presentare entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della contestazione dell'addebito.

5. La sanzione della decadenza della concessione è adottata al termine del procedimento il quale si sviluppa secondo la disciplina prevista per le altre sanzioni.
6. Le sanzioni sono inflitte sulla base di comunicazioni (verbali, segnalazioni, relazioni etc.) inoltrate dagli organi competenti alla vigilanza e controllo. L'avvio del procedimento finalizzato all'adozione della sanzione è obbligatorio in presenza di comunicazioni che rilevano infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e/o alle disposizioni di legge.
7. Le violazioni commesse dal personale dipendente o collaboratore a qualunque titolo di un concessionario sono considerate come commesse dal concessionario nei cui confronti, pertanto, è aperto il relativo procedimento sanzionatorio.
8. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di 200 euro in caso di prima violazione, di 300 euro in caso di seconda violazione e di 500 euro dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 24 mesi.
9. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro 60 giorni dalla data del provvedimento con cui è comminata comporta la sospensione della concessione fino alla data dell'avvenuto pagamento.
10. La mancata osservanza della sospensione della concessione comporta la decadenza della stessa.
11. Se il concessionario subisce, nel corso di 24 mesi, oltre sette sanzioni, indipendentemente dalla loro differente gravità, incorre nella decadenza della concessione. Sono in ogni caso fatte salve specifiche differenti ulteriori sanzioni previste dai singoli articoli del presente regolamento.
Sono altresì fatte salve specifiche ulteriori sanzioni previste da differenti disposizioni normative o da provvedimenti delle pubbliche autorità; tali ulteriori sanzioni si aggiungono quelle di cui al presente regolamento che devono essere, in ogni caso, applicate.

Capo VI

Entrata in vigore e norma transitoria

Art. 46 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti.